



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione 1^a Civile

Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. Fausto Casari Presidente relatore

dott. Francesco Parisoli Consigliere

dott. Riccardo Di Pasquale Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2322/2009 R.G. A.C.** posta in decisione all'udienza del 11/4/2017 sulle conclusioni ivi precisate,

promossa da

S.p.A., con sede legale in

Via rappresentata e difesa dal Prof. avv. ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in come da
procura redatta in calce

Parte attrice in impugnazione

contro

residente in via e

residente in via

difesi e rappresentati dall'Avv. nello Studio del quale in alla via
sono elettivamente domiciliati in virtù di procura alle liti stesa a margine

Parte convenuta

Sintetica esposizione delle ragioni in fatto e diritto

**(art.16 bis c.9 octies D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con
modificazioni dalla L.17/12/2012 n.221, e succ. modif.)**

S.p.A. impugna ex art.829 c.p.c. il lodo
arbitrale pronunciato in Lugo dall'Arbitro unico avv. in data
emesso all'esito di procedimento avente ad oggetto le dichiarazioni di recesso dalla



compagine societaria da parte di _____ e di _____ comunicatele il 9/10/2008, che _____ chiede vengano dichiarate inefficaci.

In presenza di un contratto sociale ove la durata della società è fissata al 31/12/2100, l'Arbitro conclude per la legittimità dei recessi, trattandosi di durata incontestabilmente lunga se rapportata alla vita di una persona fisica o di un ente commerciale o a quella di un vincolo contrattuale, e ciò nonostante dottrina contraria alla equiparazione di tale durata a quella indeterminata, espressamente prevista quale causa di recesso, la contrarietà essendo motivata non con la scorrettezze del ragionamento ma per le -insormontabili- difficoltà di quantificazione.

_____ e _____ si costituiscono resistendo.

_____ in primo luogo impugna il lodo per nullità dovuta alla contraddittorietà della motivazione. Rammentato che in diritto la contraddittorietà interna della motivazione può costituire motivo di nullità (Cass. civ., Sez. I, 28/5/2014 n.11895) _____ la ravvisa nel fatto che l'Arbitro, dopo aver espressamente affermato la inapplicabilità dell'art.2285 c.c., dettato per la ben diversa ipotesi della società di persone, ne aveva fatto applicazione quale criterio di soluzione.

La censura è infondata.

Il criterio applicabile al profilo di nullità dedotto è quello per cui il vizio sussiste qualora il contrasto interno alla motivazione determini l'impossibilità assoluta di ricostruirne l'"iter" logico e giuridico, per una assenza totale che escluda la riconoscibilità del suo modello funzionale.

Non è il caso di specie, in cui dalla motivazione risulta che l'arbitro è giunto a dichiarare validamente proposto il recesso, la previsione di una durata largamente superiore alle aspettative di vita di un socio essendo equiparabile a quella durata indeterminata per la quale è normativamente ammesso il recesso ad nutum.

Altro profilo di nullità per contraddittorietà della motivazione, _____ lo ravvisa tra la riconosciuta importanza della natura contrattuale del contratto societario e la disapplicazione delle determinazioni societarie nello specifico caso in esame.

Il lodo infatti sottolinea "la maggiore attenzione del Legislatore alla natura contrattuale del contratto di società", e ne trae la conclusione che "il Legislatore abbia, in linea di principio, manifestato la volontà di privilegiare la possibilità di exit del socio sulla stabilità della società". E invece nel caso di specie era successo che alla assemblea dei soci _____ del 12/7/2004, era stato approvato uno statuto che, in parte qua, ribadiva sia la proroga della durata della Società sino al 31 dicembre 2100, sia la rinuncia dei soci al diritto di recesso



per il caso di proroga della durata della Società. In tale occasione, i soci Sigg.ri e avevano votato a favore, con conseguente accettazione esplicita di una situazione societaria che, fino al 31 dicembre 2100, avrebbe consentito loro di uscire dalla società solo attraverso l'alienazione delle loro azioni senza possibilità di ripensamento. Ben diversa dunque sarebbe la volontà di quei soci che accettano liberamente e consapevolmente di vincolarsi reciprocamente in una S.p.A. con un termine finale, anche lontano nel tempo, rispetto a quella di coloro che, contraendo una S.p.A. a tempo indeterminato, preferiscono lasciarsi reciprocamente mani libere, avvalendosi ad libitum del diritto di recesso loro consentito dall'art. 2437 c. 3° c.c. .

Anche in questo caso la contraddittorietà, nel senso in cui può ritenersi ammissibile la rilevanza di quella che colpisce la motivazione, non è apprezzabile, anche perché l'Arbitro non ha collegato il richiamo alla natura contrattuale allo specifico contratto sociale, ma all'opzione generale dell'ordinamento a favore della durata determinata dei vincoli contrattuali, salve le specifiche eccezioni.

impugna poi il lodo per nullità dovuta a violazione di regole di diritto relative al merito.

Il richiamo all'art. 2285 c.c. sarebbe rilevante non solo quale causa di contraddittorietà, ma anche come ricorso a errata regola di diritto.

Errato sarebbe poi il criterio di fondare l'equiparazione sul diritto al disinvestimento, invece garantito dalla libera alienabilità delle quote.

E ancora. Il lodo violerebbe il principio di prevalenza della volontà sociale così come espressa nell'esercizio del rapporto societario.

Nessuno degli indicati profili evidenzia l'utilizzo da parte dell'Arbitro di criteri giuridici errati.

Quanto al ricorso alla applicazione analogica dell'art. 2285 c.c., già si è osservato, escludendo la oscurità della motivazione per contraddizione intrinseca, che il criterio utilizzato non è stato quello di cui a detta norma esteso dalle società di persone a quelle di capitali.

Quanto alla salvaguardia del diritto al disinvestimento a mezzo cessione anziché a mezzo recesso, tutta la critica è incentrata sulle diverse conclusioni che a parere della Difesa l'Arbitro avrebbe dovuto trarre da principi che in realtà sono gli stessi da lui utilizzati, mentre non vengono evidenziati né l'omissione di criteri corretti né il ricorso a criteri errati, sotto quest'ultimo profilo l'unica censura essendo sempre quella dell'osteggiato ricorso all'art.2285 c.c.. Tipico esempio di tale modo di argomentare è



l'utilizzo proprio all'art.2285 c.c. per evidenziare che ivi il legislatore ha ritenuto di dover affiancare espressamente -così mostrando di ritenerle situazioni tra loro diverse e non assimilabili- la durata indeterminata e l'intera vita di uno dei soci.

Infine quanto alla svalutazione della volontà sociale, essa non è proposta in modo pertinente poiché l'Arbitro ha sottolineato il carattere convenzionale (oltre a quello istituzionale) dei contratti sociali, ma solo in funzione della individuazione della ragione che, avendo portato il legislatore a prevedere la smobilizzazione a mezzo recesso, anziché solo a mezzo vendita, nel caso di durata indeterminata del vincolo e sempre che si tratti di azioni non quotate in un mercato regolamentato, consenta di ricondurre alla medesima regola anche il caso di durata di entità tale da superare le aspettative di vita della persona. In effetti di superamento di qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo si parla in legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 9662 del 22/04/2013 - Rv. 626392)

Ultima censura di nullità è la contrarietà all'ordine pubblico.

La funzione di garanzia del patrimonio sociale tanto verso i terzi quanto verso gli stessi soci in caso di recesso per le ipotesi specificamente ammesse (infatti l'art. 2437-quater c.c. c.5 prevede come penultima ipotesi per la liquidazione delle azioni del recedente che le sue azioni vengano rimborsate mediante acquisto da parte della società), determina che l'ordinamento delle società di capitali ammette soltanto cause di recesso "oggettive" e "pubbliche" (dunque previamente conoscibili), che dipendano da deliberazioni di modifica dello statuto o da clausole statutarie iscritte nel registro delle imprese, e che consentano quindi a chiunque di formarsi un'aspettativa sulla possibilità che il patrimonio sociale sia destinato anche al rimborso delle partecipazioni sociali, oltre che all'adempimento delle obbligazioni sociali. Ammettere il criterio della durata di entità tale da superare le aspettative di vita della persona significa introdurre elementi di incertezza (per es. quale l'aspettativa di vita del socio ottantenne) in atti che invece riguardano soggetti iscritti nel pubblico registro delle imprese.

Osserva allora la Corte.

In primo luogo, la possibilità di ampliamento convenzionale esclude che le cause di recesso costituiscano numero chiuso di ordine pubblico.

Va poi considerato che il motivo taccia di contrarietà all'ordine pubblico una interpretazione normativa, laddove l'art.829 c.p.c. la prevede relativamente alla decisione e dunque si deve ritenere che questa faccia riferimento agli effetti della decisione e non già all'argomentare della stessa.



Fatte queste premesse, in definitiva anche questa censura è in realtà da ricondurre alla categoria degli errores in iudicando e potrebbe essere così sintetizzata: premesso che il dedotto divieto di ampliamento della causa di recesso non può costituire principio di ordine pubblico perché lo stesso art.2437 c.c. prevede condizioni di ampliamento convenzionale, l'interpretazione data dall'arbitro al suo terzo comma sarebbe errata in quanto in conflitto con il sistema civilistico della conoscibilità legale, nel caso di specie assicurata dal pubblico registro delle imprese.

Ma in realtà detta censura non coglie nel segno poiché di interpretazione di clausola statutaria si tratta, e non già di legittimazione della possibilità di sottrarsi alla pubblicizzazione e alla conseguente conoscibilità.

Le spese processuali sono a carico della soccombente

S.p.A. e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 per tre fasi penultimo scaglione e maggiorazione del 20% ex art.4.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o respinta, rigetta l'impugnazione proposta da S.p.A. avverso il lodo arbitrale pronunciato in Lugo dall'Arbitro unico avv. in data 23/9/2009;

dichiara tenuta e condanna S.p.A. a rifondere a e , creditori solidali, le spese del giudizio che si liquidano per compensi nella complessiva somma di Euro 11418,00 oltre oneri e contributi come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale così liquidato.

Così deciso in Bologna, Camera di consiglio I^a Sezione Civile, il 19/9/2017

il Presidente estensore



